TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il giudice istruttore

-letti gli atti del procedimento cautelare in corso di causa, a scioglimento della riserva che precede, rileva quanto segue.

Il sequestro conservativo non può essere autorizzato, difettando il requisito del *fumus boni iuris* delle domande di merito formulate nei confronti dei resistenti Roberto Fausto Cigolini (costituitosi) e Luca Antonio Becchetti (rimasto contumace).

La società attrice Nuova Saf di Angelo Seneci e Figli sas in liquidazione, stante l'intervenuto fallimento della convenuta Cigolini Group srl in corso di causa, ha riassunto il presente giudizio, anche cautelare, nei soli confronti degli altri due convenuti, soci e amministratori della società poi fallita, Roberto Fausto Cigolini e Luca Antonio Becchetti, ribadendo l'originaria domanda di risarcimento del danno ex artt. 2395 c.c. (più esattamente ex art. 2476 sesto comma c.c., trattandosi di srl) o 2043 c.c.

Il ricorso cautelare – così come l'atto di citazione – sono totalmente carenti già in punto di allegazione, prima ancora che di prova nella individuazione delle specifiche e autonome condotte illecite da attribuirsi ai convenuti personalmente.

Il citato art. 2476 sesto comma c.c. configura infatti un'azione individuale per opinione prevalente di natura extracontrattuale, spettante ai terzi *direttamente* danneggiati da atti *dolosi o colposi* degli amministratori della società, che ne rispondono dunque personalmente.

La società attrice invece dal prospettato inadempimento di Cigolini Group srl *in bonis* all'obbligo, nascente dal − controverso − contratto di cessione di ramo d'azienda asseritamente intercorso tra le due società, di pagare il valore degli *assests* e dell'avviamento per complessivi € 1.139.621,17, fa discendere automaticamente la responsabilità personale dei due convenuti, quali amministratori che hanno condotto le trattative e stipulato gli accordi in nome dell'ente, senza tuttavia descrivere alcun specifico comportamento - omissivo o commissivo, doloso o colposo - ad essi ascrivibile nell'ambito di detta vicenda. Sempre in questa prospettiva l'attrice fa coincidere il danno subito e imputabile ai convenuti nel mancato incasso dei predetti corrispettivi.

Con tale ricostruzione tuttavia la società attrice estende indebitamente la responsabilità per inadempimento attribuita alla propria controparte contrattuale ai suoi amministratori, in contrasto con l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità di natura extracontrattuale postula fatti illeciti direttamente imputabili alcomportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità" (così Cass. n. 21130/2008; negli stessi termini Cass. nn. 15220/2010; 2251/1998; 5723/1991).

Le predette carenze assertive conducono dunque, di per se stesse, al rigetto

della domanda cautelare sotto il profilo della insussistenza del *fumus boni iuris*, mentre per economia di giudizio non viene esaminato l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*.

Nulla per le spese, trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa;

p.q.m.

visto l'art. 671 cpc;

• rigetta la domanda cautelare.

Brescia, 9.2.2016

Il giudice istruttore

dr. Angelina Augusta Baldissera